



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. N. 82/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26324 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- CABONI Piergiuliano, nato a Sarroch (CA) il 10.05.1963 (c.f.: CBNPGL63E10I443U), ivi residente in via Valle d'Aosta nr. 14, elettivamente domiciliato in Ghilarza, nel Corso Umberto I, n. 83, presso lo Studio dell'Avv. Oriana Colomo (c.f.: CLMRNO76M56G113E - Pec.: avvorianacolomo@cnfpec.it), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla memoria difensiva e di costituzione;

Visto l'atto di citazione depositato il 6 febbraio 2025 e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, il relatore Consigliere Elena Brandolini, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale Fabiana Olla e l'avv. Oriana Colomo nell'interesse del convenuto;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 6 febbraio 2025 la locale Procura ha evocato in giudizio innanzi a questa Sezione, CABONI Piergiuliano, militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, per ivi sentirlo condannare al pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze/Corpo della Guardia di Finanza della somma pari a euro 9.956,76 (novemilanovecentocinquantasei/76), o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia, a cagione delle condotte illecite da questi poste in essere per le quali lo stesso è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione dal Tribunale di Cagliari con sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti n. 643 dell' 8 giugno 2022 (divenuta irrevocabile il 1° luglio 2022) per i delitti di cui agli artt. 110 e 314 c.p..

Va evidenziato che, a seguito della sentenza di condanna, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sardegna della GdF ha notificato, in data 6 settembre 2023, all'odierno convenuto, l'atto di costituzione in mora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 del c.c. per il risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione.

1.1. L'istruttoria contabile ha preso avvio da specifica notizia di danno erariale pervenuta alla Procura in data 15 dicembre 2021, in relazione a fatti imputabili all'evocato in giudizio emersi a seguito dell'apertura del procedimento penale n. 3635/2020 R.G.N.R. Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il



Tribunale di Cagliari nei confronti del predetto e di altro militare, definito con sentenza di non luogo a procedere in relazione a quest'ultimo e con sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell'odierno convenuto.

La Procura addebita al convenuto CABONI il danno erariale nella forma del danno da disservizio nonché del danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza in considerazione dell'interessamento dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e Militare e del clamore scaturito all'interno del corpo della GdF e nel locale contesto sociale, atteso anche il coinvolgimento nella vicenda del Sindaco di Monserrato.

Sostiene la Procura che il convenuto ha agito nell'ambito di un rapporto di servizio ed è stato destinatario, come detto, della sentenza irrevocabile n. 643 dell'8 giugno 2022 di applicazione della pena concordata tra le parti per un delitto a danno della Pubblica Amministrazione (art. 314 c.p.), con applicazione della pena di anni 1 di reclusione.

Nello specifico, l'Organo requirente contesta al convenuto di aver utilizzato la vettura di servizio per assecondare ragioni private connesse alla sua amicizia con il Sindaco del comune di Monserrato, ovvero per recarsi presso la Società di questi mentre era in corso una verifica fiscale in materia di accise (da parte della Guardia di Finanza del Gruppo Tutela Entrate del Nucleo PEF di Cagliari) al fine di cercare di influenzarne gli esiti, oltre all'irregolarità nella redazione del documento di scarico dell'Ordine di uscita dell'autovettura, in cui era stato omesso l'itinerario effettivamente percorso, nonché la falsa attestazione nel rapporto del foglio di servizio (Serie N-Mod. 93) n. 57 del 25/02/2020 della causale di uscita ("Monserrato per sopralluogo

locazioni”).

Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale sul danno all’immagine e sul danno da disservizio, la Procura ha ritenuto sussistenti, in specie, tutti i presupposti per l’esercizio dell’azione erariale e ne ha quantificato l’importo in complessivi € 9.956,76 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, di cui € 6.637,84 (seimilaseicentotrentasette/84) quale danno all’immagine pubblica ed € 3.318,92 (tremilatracentodiciotto/92) quale danno da disservizio.

Per la determinazione del danno all’immagine, la Procura ha utilizzato, oltre al criterio di cui all’art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994 anche gli ulteriori criteri elaborati dalle SS.RR. della Corte dei conti con la sentenza n. 10/QM/2003, tenendo in particolare considerazione il fatto che i medesimi comportamenti sono stati oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza di Cagliari, su delega della Procura della Repubblica di Cagliari nell’ambito del procedimento penale di cui si è già detto; che dai suddetti fatti è derivato un procedimento penale, con conseguente inevitabile ampliamento della diffusione della *notitia criminis*, sia all’esterno che all’interno del Corpo della Guardia di Finanza; che l’amministrazione di appartenenza del militare, oggi convenuto, è la Guardia di Finanza, e che, pertanto, il fatto appare maggiormente rilevante in quanto lesivo del senso di fiducia che i consociati ripongono nelle forze di polizia. La Procura ha ritenuto, altresì, che le condotte poste in essere dall’evocato in giudizio, e appurate in sede penale, disvelano un uso particolarmente disinvolto della cosa pubblica di cui si ha la disponibilità, tale da generare sfiducia da parte della cittadinanza.

Per la determinazione del danno da disservizio la Procura si è attestata sulla



quantificazione effettuata dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale del Corpo, su richiesta del Reparto Tecnico logistico Amministrativo Sardegna della GdF (nota prot. 351405/2021 allegata alla segnalazione di danno del 15/12/2021), che ha provveduto a verificare i costi sostenuti dall'Amministrazione a titolo di emolumenti percepiti dal militare, oggi convenuto, durante il compimento di azioni suscettibili di rilevanza penale (pari a euro 21,99) e a titolo di competenze fisse e continuative corrisposte al personale del Corpo impiegato nell'accertamento dei fatti (pari a euro 3.296,93).

Quanto all'elemento soggettivo, la Procura ha ritenuto sussistente il dolo, quale acclarato in sede penale, che nell'ambito dell'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza è stato riconosciuto di particolare intensità, in quanto la condotta illecita a danno delle casse erariali è stata motivata da un elevato disprezzo dell'interesse generale, tenuto conto che la condotta del convenuto si è posta in conflitto con i doveri generali di correttezza e buona fede che disciplinano il rapporto di impiego, nonché con gli specifici obblighi di fedeltà (art. 2105 c.c.) e di diligenza (art. 2104 c.c.) che governano il rapporto di lavoro.

1.2. Notificato l'invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., l'odierno convenuto non ha fatto pervenire deduzioni scritte.

Pertanto, la Procura ha formalizzato l'atto di citazione in giudizio, ritualmente notificato a controparte.

1.3. Con memoria difensiva e di costituzione, depositata il 10 dicembre 2025, si è costituito il convenuto con il patrocinio dell'avv. Oriana Colombo,

chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, nonché infondata in fatto e diritto.

Nello specifico, la Difesa ha eccepito l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa stante l'assenza di una condotta antigiuridica riconducibile al suo assistito e l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo oltre all'inesistenza dell'evento e all'assenza del danno da disservizio e del danno all'immagine

Sul punto la Difesa ha richiamato materiale probatorio del fascicolo degli atti delle indagini preliminari e sottolineato come non sia dimostrata la volontà del convenuto di interferire o intervenire (mediante l'utilizzo "improprio" della vettura di servizio per aver percorso un tratto di strada che risulta comunque inglobato nel territorio del Comune di Cagliari e che risulta essere il tratto più breve per giungere dalla Città metropolitana a Sarroch) nel procedimento di accertamento, al fine di arrecare nocumento all'attività amministrativa ma che anzi il suo consiglio, consistito nel raccomandare collaborazione e fiducia, dimostrerebbe esattamente la volontà contraria, ovvero quella di favorire il regolare e produttivo svolgimento delle attività di verifica.

Ha eccepito, quindi, l'inesistenza dell'evento poiché nessun danno, né diretto né indiretto, è derivato all'Amministrazione dalla condotta illecita contestata al suo assistito circa l'utilizzo improprio della vettura di servizio e risulta pacificamente acclarato che le operazioni di controllo si sono svolte regolarmente e non hanno subito ritardi a seguito dell'intervento del convenuto.

In relazione, poi, al danno da disservizio, la Difesa ha evidenziato che la "*retribuzione indebitamente percepita dal Caboni*", è del tutto irrisoria (€



21,99), mentre gli esborsi “*sopportati dall’Amministrazione e corrisposti al personale del corpo impiegato nell’accertamento dei fatti*”, sono inesistenti.

Quanto al danno all’immagine, la Difesa ha ricordato che per la sua sussistenza deve aversi riguardo all’eventuale disvalore sociale connesso alla gravità dei fatti commessi, alla modalità di realizzazione delle condotte infedeli, alla risonanza mediatica e *clamor fori* (interno ed esterno) della vicenda. Tutti elementi che, invece, difettano nel caso concreto, essendosi i fatti svolti nel contesto interno dell’Amministrazione del convenuto, essendo circoscritti ad un singolo episodio che riguarda l’utilizzo “*improprio*” di una vettura di servizio per soli 16 km, essendo emerso che la temporanea presenza del Militare sui luoghi, non abbia sortito alcun risultato in ordine all’esecuzione dell’attività Amministrativa. Nessun clamore esterno, né interno, risulta documentato all’esito dell’istruttoria compiuta e, di conseguenza, anche il “*danno all’immagine*”, deve considerarsi inesistente o del tutto irrisorio.

La Difesa ha richiamato, in ultimo, l’irreprensibile condotta professionale tenuta dal convenuto per tutto il corso della sua carriera, il quale ha sempre goduto della stima e del rispetto di colleghi e superiori gerarchici, per le sue doti di correttezza, moralità e serietà come dimostrato anche dal *curriculum* di servizio. Circostanze che lo avrebbero indotto a concludere il doloroso ed umiliante procedimento penale con un rito deflattivo il più rapido possibile.

Ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda, poiché inammissibile, improcedibile ed improponibile, nonché infondata in fatto e diritto, mandando assolto il Caboni da ogni e qualsivoglia addebito, con ogni consequenziale

statuizione anche in ordine alle spese.

1.6. All'odierna udienza l'Organo Requirente ha confermato integralmente l'atto di citazione chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni avendo fornito ampia prova di tutte le poste di danno richieste. Sul danno di immagine, ha ribadito che la vicenda ha avuto un certo "*clamor fori*", quantomeno all'interno dell'Amministrazione, già per il solo fatto che nelle ispezioni furono impiegati ben sette militari della Guardia di Finanza, a seguito delle condotte illecite del convenuto. Richiamati quindi, i rapporti informativi della Guardia di Finanza, utilizzati anche nel procedimento penale, ai fini della prova del danno erariale e del dolo, l'Organo requirente ha concluso come in atti, confermando integralmente la richiesta di condanna del convenuto.

Per il convenuto l'avv. Colomo ha fatto integrale rinvio alla comparsa di costituzione, confermando le eccezioni ivi sollevate. Inoltre, diversamente dalla prospettazione dell'Organo requirente, ha insistito per la carenza della prova dell'aggravio di costi e dell'ulteriore impiego di risorse, che sarebbero dipesi dalla condotta del suo assistito, poiché quella impiegata nelle ispezioni in trattazione, corrispondeva numericamente a una "squadra tipo", che poteva essere utilizzata per qualsiasi altra indagine. In merito ai rapporti informativi, richiamati dalla Procura, la Difesa ha contrapposto le dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria da coloro che erano intervenuti nei fatti, i quali avrebbero confermato la non interferenza del suo assistito nelle ispezioni in corso.

In relazione al contestato danno all'immagine, la Difesa ha contestato la prospettazione attorea del ritenuto "*clamor fori*".

Inoltre, non vi sarebbe stata alcuna deviazione di percorso con l'autovettura di servizio nei termini prospettati dalla Procura in proposito sottolineando



come tutte le attività svolte dal suo assistito sarebbero state autorizzate, come confermato in atti.

Pertanto, la Difesa ha insistito nel rappresentare che la condotta del suo assistito era del tutto regolare, che nei fatti non risulti alcuna indebita interferenza tanto che, come emerge dagli atti, l'ispezione si era svolta regolarmente.

La Difesa ha, quindi, confermato le conclusioni in atti, chiedendo l'assoluzione piena del convenuto e il rigetto della domanda della Pubblica Accusa.

Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

2. Il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare i profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta posta in essere dal convenuto nella spiegata qualità, causativa, secondo la prospettazione attorea, di danno erariale da disservizio per il compimento di azioni estranee alle ragioni di servizio e aventi rilevanza penale, nonché di danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, quantificati nella misura complessiva di € 9.956,76 (novemilanovecentocinquantasei/76), di cui € 6.637,84 (seimilaseicentotrentasette/92) per il danno all'immagine ed € 3.318,92 (tremilatrecentodiciotto/92) per il danno da disservizio.

Ritiene il Collegio che, per i motivi di seguito riportati, l'azione della Procura sia fondata, essendo sussistenti, in specie, come da corredo probatorio in atti tutti gli elementi previsti dalla legge per potersi addivenire ad una sentenza di

condanna sia per il danno all'immagine che per il danno da disservizio, ma che, tuttavia, la stessa possa trovare accoglimento solo nei limiti che seguono.

2.1. Danno all'immagine

Come ricordato anche di recente da questa Sezione (sentenze n. 7 e n. 105 del 2025), l'azionabilità innanzi al Giudice contabile del danno "all'immagine" della Pubblica Amministrazione rappresenta l'approdo di un ultradecennale orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, confortato dalle decisioni della Corte di cassazione (*ex pluribus*: Corte dei conti Sezioni Riunite n. 10/QM/2003, n. 1/QM/2011; Sezione Terza d'Appello n. 143/2009; Corte di cassazione SS.UU. n. 5668/1997, n. 3600/2003, n. 26972 e n. 26975 dell'11 novembre 2008) che ha trovato la sua disciplina, dapprima, nella regolamentazione legislativa dettata dall'art. 17 comma 30 ter del decreto legge n. 78/2009 (convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, modificato con il decreto-legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141) e, quindi, nel d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) all'art. 51, commi 6 e 7, in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, lett. h) dell'All.n.3 (Norme transitorie e abrogazioni), che ne hanno delimitato l'ambito di perseguibilità, rispetto ai confini delineati dall'arresto giurisprudenziale, ed i presupposti di azionabilità.

Va anche ricordato che, nella vigenza del codice di giustizia contabile, importanti chiarimenti interpretativi sui presupposti normativi per il corretto esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine sono stati forniti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr.: sentenza n. 191/2019, ordinanze n. 167/2019, n. 198/2019 e n. 123/2023).



Inoltre, la figura del danno all'immagine con riferimento all'Ente pubblico è stata consacrata in modo espresso anche in altre disposizioni normative specifiche quali: l'articolo 7, comma 2, lettera e) della Legge nr. 15 del 2009, l'articolo 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, inserito dall'articolo 69 del Decreto Legislativo nr. 150 del 2009, l'articolo 1, comma 12, della Legge nr. 190 del 2012, l'articolo 46 del Decreto Legislativo nr. 33 del 2013 e, da ultimo, il comma 3 quater dell'articolo 55 quater del suddetto Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo nr. 116 del 2016.

Come anche chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr., *ex plurimis*: Sezione III Centrale d'Appello, sentenza n. 66/2017), condivisa da questa Sezione (cfr.: Sezione Sardegna sentenze n. 184/2022, n. 172/2024, n. 70/2024, n. 127/2024, n. 105/2025), la grave compromissione dell'immagine della pubblica amministrazione derivante da illeciti penali dei Soggetti in essa incardinati è un effetto diretto ed immediato dell'accertamento dell'abuso della funzione pubblica, causa del deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l'Istituzione stessa, e di conseguenza può essere iniziata solo allorché il fatto assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa.

Laddove si verifichi tale circostanza, lo schema applicabile rimane quello della responsabilità erariale avanti alla Corte dei conti, notoriamente connotato da piena autonomia rispetto ai giudizi penale e civile.

La giurisprudenza ha anche chiarito che il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione

pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all'Ente pubblico si attendono dall'apparato, viene spezzata dall'illecito comportamento dei suoi agenti (*ex multis*, Corte dei conti: Sezioni Riunite, Sentenza n. 1/QM/2011, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze n. 251 del 2006, n. 209 del 2008, n. 193 del 2011 e n. 18 del 2012, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza n. 681 del 2006, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza n. 927 del 2006, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 373 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze n. 365 del 2021, n. 70 e n. 147 del 2024).

Deve osservarsi, inoltre, che, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza contabile, il danno all'immagine della P.A sussiste a prescindere dal livello di diffusione, più o meno elevato, tramite i mass media delle informazioni relative al fatto illecito, trattandosi di aspetto suscettibile di incidere al più sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza (cfr. Sez. Appello Sicilia, n. 112 del 4 novembre 2019; questa Sezione, sent. n. 113/2023).

2.1.1. Valutata la fattispecie all'esame alla luce di tali necessarie premesse ermeneutiche, il Collegio ritiene che sussistano tutti gli elementi previsti dalla legge per potersi addivenire a una sentenza di condanna per il danno all'immagine secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009 (da leggersi in uno con l'art.1, comma 1 sexies, della legge n.20/1994), essendo stata allegata in atti la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Cagliari Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari



e dell'Udienza Preliminare, n. 643/2022, di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, divenuta definitiva in data 01/07/2022, per reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione ed emergendo in atti che l'Amministrazione lesa è la Guardia di Finanza, cui il convenuto all'epoca dei fatti apparteneva, con conseguente maggiore incidenza della condotta illecita da questi perpetrata rispetto alla fiducia che i cittadini ripongono nelle Istituzioni.

Risulta provato altresì l'elemento soggettivo del dolo atteso che la condotta posta in essere dal convenuto si pone in palese conflitto con i doveri generali di correttezza e buona fede che disciplinano il rapporto di impiego, nonché con gli specifici obblighi di fedeltà (art. 2105 c.c.) e di diligenza (art. 2104 c.c.) che governano il rapporto di lavoro, tanto che nella sentenza n. 643/2022 sopra richiamata, lo stesso G.I.P. afferma di non aver potuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. *“avuto riguardo al contenuto degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, in particolare (...), atti dai quali emerge chiaramente la responsabilità dell'imputato (...)”*.

Tuttavia, con riferimento al *quantum* di danno all'immagine, che la Procura, - sulla base di un criterio equitativo utilizzando oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994, gli ulteriori criteri elaborati dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 10/QM/2003 -, quantifica in € 6.637,84, pari al doppio del danno erariale patrimoniale causato (€ 3.318,92), la Sezione ritiene di doverne rideterminare l'importo al fine di effettuare un'equa valutazione delle conseguenze risarcitorie della lesione cagionata all'immagine dell'Amministrazione.

Sul punto questa Sezione ha già chiarito (sent. n. 113/2023 cit.) che *“la sussistenza e la consistenza del danno all’immagine vanno valutate con l’utilizzo di diversi indicatori, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, al clamor fori, e, infine, al ruolo rivestito dal soggetto nell’ambito della Pubblica Amministrazione, senza che abbiano rilievo alcuno le spese eventualmente effettuate per il ripristino dell’immagine lesa (cfr., ex multis, Sezioni Riunite, Sentenza nr. 1/QM/2011, Sezione I Appello, sentenze n. 251 del 2006, n. 209 del 2008, n. 193 del 2011 e n. 18 del 2012; Sezione Giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 365 del 2021, n. 188 del 2022 e n. 39 del 2023; Sezione Giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 681 del 2006; Sezione Giurisdizionale Veneto, sentenza n. 927 del 2006; Sezione Giurisdizionale Lazio, sentenza n. 373 del 2007), spese che potrebbero, invece, essere considerate sotto il diverso profilo del cosiddetto danno da disservizio, rientrante a pieno titolo nel vero e proprio danno patrimoniale (cfr., ex multis, Sezione II Appello, n. 348 del 2019; Sezione III Appello, n. 536 del 2016; Sez. Appello Regione Siciliana n. 183 del 2016; Sez. Giurisdizionale Puglia, n. 261 del 2011)”*.

Nel caso all’esame, ferme restando: la oggettiva gravità del fatto, la qualifica (rilevante) che il convenuto rivestiva (appartenente al Corpo della G.d.F) e alle modalità di perpetrazione della condotta illecita (quale accertata anche in sede penale), va rilevata la limitata portata dell’azione criminosa accertata con il giudicato penale e la limitata diffusione mediatica del fatto specifico, anche in considerazione della scelta del convenuto di addivenire al “patteggiamento” proprio a tale fine.



Ciò considerato, alla stregua di quello stesso criterio sociale che il requirente ha richiamato nell'atto di citazione e pur tenendosi presente (dal punto di vista soggettivo e oggettivo) della gravità della condotta del convenuto, il Collegio, in assenza di prova documentale del *clamor fori* e tenuto conto che trattasi di episodio circoscritto che di fatto limita il disvalore sociale connesso alla gravità dei fatti commessi, ritiene che si debba addivenire a una quantificazione equitativa del danno all'immagine contenuta nella misura di euro 682,00 (seicentottantadue/00).

2.2. Danno da disservizio

La Procura ha rappresentato che dall'attività istruttoria è risultato che la condotta illecita del militare ha arrecato al Corpo della Guardia di Finanza un danno da disservizio derivante dagli esborsi sopportati dall'Amministrazione e corrisposti al personale del Corpo impiegato nell'accertamento dei fatti (pari a € 3.296,93) a cui vanno ad aggiungersi le retribuzioni percepite indebitamente dal convenuto a titolo di emolumenti durante il compimento di azioni estranee alle ragioni di servizio e aventi rilevanza penale (pari a € 21,99) per un totale complessivo di € 3.318,92 (tremilatrecentodiciotto/92).

Di diverso avviso la Difesa che sostiene tale posta di danno totalmente inesistente poiché la “*retribuzione indebitamente percepita dal Caboni*”, è del tutto irrisoria (€ 21,99) mentre “*le Forze di Polizia sono retribuite specificamente per perseguire atti e/o danni erariali e pertanto, le retribuzioni dei soggetti preposti a tali compiti investigativi, risultano ordinariamente e fisiologicamente a carico della Pubblica Amministrazione, perché afferenti al proprio ordinario funzionamento*”.

2.2.1. Osserva il Collegio che il danno da disservizio è una fattispecie di elaborazione giurisprudenziale idonea a ricomprendere una serie di molteplici condotte colpevolmente o dolosamente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione, e può includere anche ipotesi di danno non implicanti una diretta diminuzione delle risorse finanziarie, purché siano tali da incidere sull'efficacia o economicità del servizio o della funzione (in termini, Corte dei conti, Sez. Prima App., sent. n. 4 del 2025; in precedenza anche Terza App., sent. n. 8/2024).

La sussistenza di un danno da disservizio può, quindi, *“anche trarsi da una lesione al patrimonio inteso in senso ampio, come complesso degli interessi pubblici dell'amministrazione suscettibili di valutazione economica, anche solo perché incidenti sull'efficace realizzazione dei fini pubblici a cui ineriscono”* (Sez. Terza App., sent. n. 159/2020).

A sua volta, la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ne ha individuato anche una serie di figure cd. “sintomatiche” (*ex plurimis*: Sez. Seconda, sentenze n. 43 del 2020, n. 293 del 2019, n. 8 del 2017 e n. 247 del 2016; Sez. Terza, sentenze n. 159 e n. 239 del 2020; Sez. Prima, sentenze n. 523 del 2012 e 532 del 2008).

Nel caso di danno collegato alla commissione di reati, si è ritenuto ancora che costituisca danno da disservizio la spesa investita per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa, in quanto non produttiva di risultati a favore della collettività (Corte dei conti, Sez. Terza, n. 301/2017; Sez. Prima, sent. n. 336/2022).

Tanto premesso, nella fattispecie in esame, l'addebito erariale prospettato dalla Procura è fondato e, di conseguenza, deve essere accolto nella sua



interezza.

La giurisprudenza della Corte dei conti ha elaborato, per la concreta quantificazione del danno da disservizio affidata all'apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., quali criteri di riferimento da utilizzare (cfr. Sez. Terza App. n. 239/2020) i seguenti: il valore delle risorse strumentali ed umane impiegate dall'ufficio in quell'attività poi vanificata dall'agente (Sez. Terza App. n. 8/2017), gli oneri connessi alla riorganizzazione, alle consulenze legali esterne ed al servizio di auditing impegnato nelle attività straordinarie di indagine interna e di ispezione collegate ai fatti dannosi (Sez. Seconda n. 165/2020 e Sez. Terza n. 173/2020); infine, la retribuzione lorda percepita dall'agente che ha causato il disservizio (App. Sicilia n. 7 del 2020), ma sempre che sia dimostrata la inutilità, dispersione e la distrazione della risorsa finanziaria in ragione della condotta illecita dell'agente (Sez. Seconda n. 296 e 406 del 2019) e orbene, tale ultimo criterio è assolutamente prevalente ove - come nel caso di specie - si verifichi in costanza di servizio lo svolgimento di attività delittuosa con una prestazione funzionale non adempiuta dal pubblico dipendente. Ciò in quanto la retribuzione lorda percepita nel periodo in cui il pubblico dipendente ha posto in essere la condotta di reato – attesa la mancata resa del servizio per il quale era stato retribuito causata dal concomitante svolgimento di attività illecita – si rivela distratta dal fine pubblico per la quale era prevista. Inoltre, nel caso di mancata resa del servizio, la giurisprudenza afferma che la retribuzione costituisce un parametro minimo essenziale per misurare il valore della prestazione funzionale non adempiuta dal pubblico dipendente e quindi la dimensione

economica del danno da disservizio (cfr.: Sez. Terza App. n. 239 del 2020).

Nel caso all'esame, la quantificazione del danno da disservizio risulta provato in modo analitico dagli atti di causa, in particolare dai prospetti resi dalla Guardia di Finanza, Centro Informativo Amministrativo Nazionale, Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio, che avvalendosi dei certificati stipendiali emessi dal sistema informatico di pagamento MEF/NoiPA tramite il cd. "cedolino unico" ha determinato sia la retribuzione percepita dal convenuto nell'arco temporale (circa 40 minuti) in cui si è verificata la condotta illecita di rilevanza penale, pari a € 21,99 (ventuno/99), sia la retribuzione corrisposta a militari del Corpo, impiegati nell'accertamento e nella segnalazione dei fatti dannosi in trattazione (sette unità di personale occupate per complessive ore 67), pari a € 3.296,93 (tremiladuecentonovantasei/93).

Dette quantificazioni risultano poi confermate dalle ulteriori note della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari, versate in atti.

Pertanto, il danno da disservizio è da ritenersi pari a € 3.318,92 (tremilatrecentodiciotto/92).

2.3. In conclusione, il danno erariale complessivo, nelle suesposte voci di danno all'immagine pubblica e di danno da disservizio, come sopra determinato, ammonta a complessivi € 4.000,92 (quattromila/92) di cui € 682,00 (seicentottantadue/00) quale danno all'immagine e € 3.318,92 (tremilatrecentodiciotto/92) per danno da disservizio.

L'ascritto danno all'immagine (€ 682,00) è comprensivo della rivalutazione monetaria trattandosi di determinazione esperita in via equitativa mentre sulla



somma ascritta quale danno da disservizio (€ 3.318,92) è dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT dal pagamento fino alla pubblicazione della presente sentenza e dalla data della pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando sul giudizio n. 26324 del Registro di Segreteria, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette, condanna:

- CABONI Piergiuliano, come in epigrafe emarginato, al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze/Corpo della Guardia di Finanza della somma complessiva di € 4.000,92 (quattromila/92) di cui € 682,00 (seicentottantadue/00) comprensiva di rivalutazione monetaria per danno all'immagine e € 3.318,92 (tremilatrecentodiciotto/92) per danno da disservizio oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, come precisato in motivazione.

Condanna, altresì il convenuto, nella spiegata qualità, al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario dello Stato, che vengono liquidate in euro 265,89 (duecentosessantacinque/89).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

(f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 28/05/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus